

NOTA DEL SERVIZIO POLITICHE FISCALI E PREVIDENZIALI DELLA UIL SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO ANTI-CRISI N.185/08

Il decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, decreto anti-crisi, è stato definitivamente approvato dal Parlamento e convertito in legge.

Rispetto al testo originario non sono state apportate significative modifiche.

Per la UIL è significativo che il bonus, per la prima volta, sia rivolto esclusivamente ai lavoratori dipendenti e pensionati che più di altri pagano le difficoltà di questo periodo. Si è affermata così una proposta che la UIL ha portato avanti con tenacia e fermezza. Tuttavia per la UIL il bonus andava esteso ai redditi fino ai 35.000 euro annui, rispetto ai 22.000 attualmente previsti. Sarebbe stato un modo per ampliare la platea dei beneficiari rispondendo in maniera più significativa alle difficoltà di migliaia di famiglie e permettendo – attraverso una ripresa dei consumi interni – anche una prima ripresa del nostro sistema produttivo.

Il bonus consiste in una somma una tantum – mirata appunto per la prima volta in modo specifico a lavoratori dipendenti e pensionati - che può variare da 200 a 1000 euro in relazione al reddito e alla composizione del nucleo familiare.

Gli importi del bonus, a seconda della situazione familiare del richiedente, sono i seguenti:

PER PENSIONATO SINGOLO, UNICO COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE:

REDDITO	IMPORTO BONUS
Fino a 15.000 euro	200 euro

PER LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI:

REDDITO COMPLESSIVO E NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	IMPORTO BONUS
Fino a 17.000 euro con nucleo familiare di 2 componenti	300 euro
Fino a 17.000 euro con nucleo familiare di 3 componenti	450 euro
Fino a 20.000 euro con nucleo familiare di 4 componenti	500 euro
Fino a 20.000 euro con nucleo familiare di 5 componenti	600 euro
Fino a 22.000 euro con nucleo familiare di oltre 5 componenti	1.000 euro

PER FAMIGLIA CON FIGLIO PORTATORE DI HANDICAP:

REDDITO COMPLESSIVO	IMPORTO BONUS
Entro 35.000 euro	1.000 euro

L'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate ha stabilito che il beneficio spetta solo a famiglie con figlio portatore di handicap e non semplicemente a componente del nucleo familiare. L'orientamento dell'Agenzia, tra l'altro, sembra includere soltanto le casistiche di handicap grave restringendo in maniera significativa la platea dei beneficiari.

Il bonus non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, compresa l'erogazione della cosiddetta Social Card.

Non è automatico, ma deve essere richiesto tramite un modulo predisposto dall'Agenzia delle Entrate e che va presentato al sostituto d'imposta entro il 28 febbraio 2009 (se il beneficio è richiesto in base al numero dei componenti e al reddito familiare complessivo del 2007) o entro il 31 marzo (se si vogliono fornire come riferimento le stesse coordinate, ma del 2008).

Nella domanda occorre autocertificare :

- a) il coniuge non a carico e il suo codice fiscale;
- b) i figli, gli altri familiari a carico, la relazione di parentela e il loro codice fiscale;
- c) il reddito complessivo familiare che deve rientrare nei limiti sopra indicati;
- d) il periodo d'imposta in cui è stato realizzato il reddito: il 2007 o il 2008.

L'autocertificazione può essere fatta allegando alla richiesta la fotocopia sottoscritta di un documento di identità.

Per poter accedere al bonus occorre che al reddito familiare contribuiscano soltanto redditi delle seguenti tipologie:

- 1) da lavoro dipendente;
- 2) da pensioni di ogni tipo e gli assegni equiparati;
- 3) assimilati a quelli da lavoro dipendente (es. compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative dei servizi, agricole e di prima trasformazione e delle cooperative della piccola pesca; somme, a qualunque titolo percepite, anche se sotto forma di erogazioni liberali, quale compenso per gli incarichi di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, per la collaborazione con giornali e simili, per la partecipazione a collegi e commissioni; le somme percepite in relazione ad altri rapporti di collaborazione riguardanti la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzativi e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli incarichi di collaborazione rientrino nei compiti istituzionali compresi nelle attività di lavoro dipendente o nell'oggetto dell'arte o

professione esercitate dal contribuente ; le remunerazioni dei sacerdoti, le congrue e i supplementi di congrua; i compensi percepiti dalle persone impegnate in lavori socialmente utili; gli assegni periodici corrisposti al coniuge. Esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli, a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risulta non da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

- 4) i redditi fondiari, ma solo a condizione che siano percepiti insieme con redditi delle categorie precedenti e che il loro ammontare non superi i 2.500 euro.

Si tratta, in definitiva, di redditi da lavoro dipendente e da pensione e assimilati, con esclusione quindi del lavoro autonomo.

Il reddito cui si fa riferimento può essere quello ottenuto nel 2007 oppure quello del 2008.

In relazione alla predetta alternativa mutano i termini per la presentazione della domanda:

- a) Se si fa richiesta del bonus sulla base del reddito conseguito nel 2007, la domanda va presentata entro il 31 gennaio 2009. La domanda va presentata al datore di lavoro privato o pubblico del richiedente o all'ente che eroga la pensione. Nei casi in cui il bonus non è erogato dai sostituti d'imposta, la domanda va presentata all'Agenzia delle Entrate
- b) se la richiesta è riferita ai redditi ottenuti nel 2008 la domanda va presentata entro il 31 marzo 2009 ai sostituti d'imposta o agli enti previdenziali. In tutti i casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d'imposta la richiesta può essere presentata all'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2009, oppure con la dichiarazione dei redditi 2008.

In tutti i casi, la richiesta può essere presentata tramite il CAF. È quindi importante che tutte le strutture della UIL si impegnino ad orientare i lavoratori e i pensionati presso i Centri di Assistenza Fiscale della UIL. A questo proposito è necessario attivare la massima collaborazione, in particolare tra le categorie, la UIL Pensionati e il patronato ITAL-UIL.

Il bonus verrà erogato:

- se la richiesta è stata fatta sulla base del reddito ottenuto nel 2007 entro marzo 2009 dal sostituto d'imposta o dall'ente previdenziale:
- se la richiesta è stata fatta sulla base del reddito ottenuto nel 2008, entro il mese di aprile del 2009 dal datore di lavoro e entro il mese di maggio 2009 dagli enti previdenziali.

Si precisa che in tutti i casi in cui il beneficio non viene erogato dal sostituto d'imposta (es. colf, badanti, lavoratore senza datore di lavoro nel momento in cui presenta la domanda o che si è messo in proprio) la domanda viene presentata all'Agenzia delle Entrate ed in tal caso è il richiedente che dovrà indicare le modalità con le quali desidera ricevere il bonus.

DETAZZAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITA'

Sempre all'interno del decreto convertito in legge da segnalare la proroga, fino al 31 dicembre 2009, della detassazione dei premi di produttività nel settore privato introdotta dal decreto n. 93 del 27 maggio scorso. In considerazione della particolare congiuntura economica, non è stata invece prorogata la detassazione degli straordinari. La soglia di reddito massima per poter accedere a tale beneficio passa dai 30.000 euro annui precedentemente fissati a 35.000. Si tratta di interventi che vanno nella direzione che più volte la UIL aveva indicato e che costituiscono un'ulteriore risposta all'esigenza di tutelare salari, stipendi e pensioni.

Per quanto riguarda invece il pubblico impiego, è stata prevista - nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro e solamente al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso con un reddito non superiore ai 35.000 euro annui - una riduzione fiscale sul trattamento accessorio. La misura della riduzione fiscale e le modalità applicative della stessa verranno però individuate con un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Per la UIL è sicuramente positiva l'estensione del beneficio ad un settore particolare come quello della sicurezza ma chiediamo che - anche nel corso dell'iter parlamentare di conversione - il decreto possa coinvolgere l'intero settore pubblico, cancellando un'anomalia che attualmente penalizza milioni di lavoratori dipendenti pubblici.